

RACCOMANDAZIONE N. 1235/78/CECA DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 1978****che sospende il dazio antidumping definitivo istituito nei confronti delle importazioni di prodotti siderurgici originari della Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74,

vista la raccomandazione 77/329/CECA della Commissione, del 15 aprile 1977, relativa alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1), modificata dalla raccomandazione n. 3004/77/CECA (2), in particolare gli articoli 15 e 19,

sentiti i pareri espressi in seno al comitato consultivo previsto dalla raccomandazione 77/329/CECA,

considerando che a mezzo della raccomandazione n. 160/78/CECA (3) la Commissione ha stabilito un dazio antidumping provvisorio nei confronti delle importazioni di prodotti siderurgici originari della Romania ;

considerando che a mezzo della raccomandazione n. 811/78/CECA (4) la Commissione ha stabilito un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di prodotti siderurgici originari della Romania ;

considerando che successivamente talune intese sono state raggiunte dalla Comunità e dal governo della Romania per quanto concerne il commercio di prodotti siderurgici ;

considerando che tali intese, che la Commissione considera accettabili, permettono di sospendere l'ulteriore applicazione del dazio antidumping definitivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE :

Articolo 1

L'applicazione del dazio antidumping definitivo istituito dalla raccomandazione della Commissione n. 811/78/CECA nei confronti dell'importazione di prodotti siderurgici originari della Romania, è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente raccomandazione.

Nessun altro dazio antidumping, né alcuna altra misura sarà applicata nei confronti delle importazioni dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA e originari della Romania salvo raccomandazione contraria della Commissione.

*Articolo 2*La presente raccomandazione è notificata agli Stati membri. Essa entra in vigore per ciascuno Stato membro alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Wilhelm HAFERKAMP

(1) GU n. L 114 del 5. 5. 1977, pag. 6.

(2) GU n. L 352 del 31. 12. 1977, pag. 13.

(3) GU n. L 23 del 28. 1. 1978, pag. 33.

(4) GU n. L 108 del 22. 4. 1978, pag. 26.